



STATUTO

aggiornato alla XXIX Assemblea Generale di Bari 2014

COSTITUZIONE, FINI E METODI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 *(Costituzione)*

- c.1 Con la denominazione "Amnesty International - Sezione Italiana" è costituita a tempo indeterminato una associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice civile. Essa è la Sezione Italiana di Amnesty International, movimento internazionale per la difesa dei diritti umani che ha sede a Londra. Essa inoltre aderisce allo Spazio Regionale Europeo (European Regional Space) e al Directors Forum Europeo (EDF).
- c.2 L'associazione opera in tutto il territorio nazionale ed ha sede a Roma.
- c.3 Suoi fini e metodi sono quelli indicati dallo Statuto Internazionale di Amnesty International, recepiti negli artt. 2 e 3 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 4, c. 3.
- c.4 Amnesty International è indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere e svolge la propria attività prescindendo da ogni tendenza a loro propria.
- c.5 Ove richiesto dalla legge, alla denominazione dell'associazione sarà aggiunta la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Articolo 2 *(Visione, missione e valori fondamentali)*

- c.1 La visione ideale di Amnesty International è quella di un mondo in cui ogni persona goda di tutti i diritti umani enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli altri standard internazionali relativi ai diritti umani.
- c.2 Al fine di perseguire questa visione, la missione di Amnesty International è di svolgere attività di ricerca e azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi abusi di tali diritti.
- c.3 Amnesty International costituisce una comunità globale di difensori dei diritti umani i cui principi sono la solidarietà internazionale, l'azione efficace per le vittime individuali, la copertura globale, l'universalità e indivisibilità dei diritti umani, l'imparzialità e l'indipendenza, la democrazia e il mutuo rispetto.

Articolo 3 *(Metodi)*

- c.1 Amnesty International si rivolge ai governi, alle organizzazioni intergovernative, ai gruppi politici armati, alle aziende ed agli altri "attori non statali".
- c.2 Amnesty International cerca di indagare sugli abusi dei diritti umani accuratamente, tempestivamente e continuamente. Svolge attività di ricerca in maniera sistematica ed imparziale sui fatti riguardanti sia casi individuali, sia abusi ricorrenti dei diritti umani. Il risultato di tale ricerca è pubblicato e le socie e i soci, le sostenitrici e i sostenitori e il

personale mobilitano la pressione pubblica nei confronti dei governi e di altri attori per porre fine agli abusi.

- c.3 Oltre al suo lavoro su specifici abusi dei diritti umani, Amnesty International:
- a. chiede fermamente a tutti i governi di conformarsi allo stato di diritto e di ratificare ed implementare gli standard concernenti i diritti umani;
 - b. porta avanti un'ampia serie di attività di educazione ai diritti umani;
 - c. cura l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e di iniziative di formazione e aggiornamento in servizio in tema di diritti umani rivolti a docenti e operatrici/operatori della scuola così come ad altre categorie professionali;
 - d. incoraggia le organizzazioni intergovernative, gli individui e tutti gli organi della società a sostenere e rispettare i diritti umani.

ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Articolo 4

(Fonti dell'ordinamento interno)

- c.1 L'ordinamento interno dell'associazione risulta dai seguenti documenti, in ordine gerarchico:
- a. le fonti dell'ordinamento giuridico internazionale del movimento, inclusi le risoluzioni degli organi internazionali e lo Statuto di Amnesty International - European Association;
 - b. il presente Statuto;
 - c. il Regolamento Permanente dell'Assemblea Generale;
 - d. le mozioni non statutarie approvate dall'Assemblea Generale;
 - e. il Regolamento Interno;
 - f. le linee guida nazionali approvate dal Comitato Direttivo;
 - g. ogni altra decisione degli organi associativi.
- c.2 Le fonti di rango inferiore devono essere compatibili con quelle di rango superiore, ed in ogni caso con le disposizioni imperative di legge; qualora vi sia un conflitto fra queste ultime e le norme dell'ordinamento giuridico internazionale di Amnesty International, prevale la legge italiana; il Comitato Direttivo informa tempestivamente di tale situazione il Comitato Esecutivo Internazionale.
- c.3 Ogni modifica all'ordinamento giuridico internazionale di Amnesty International viene recepita automaticamente nel presente Statuto con la sola formalità della presa d'atto del Comitato Direttivo, che provvederà ad apportare le conseguenti integrazioni e modifiche.

Articolo 5

(Non-profit)

- c.1 L'associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive sono gratuite.
- c.2 E' fatta salva la possibilità per l'associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente, collaboratori/trici e consulenti.
- c.3 Tutte le prestazioni, di socie, soci o affiliati, svolte in favore dell'associazione sono rese a titolo gratuito, con l'unica eccezione di possibili attività di lavoro dipendente, finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali.
- c.4 Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell'associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun socio o socia, direttamente o

indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus o in ogni altro modo determinante profitto, se non:

- a. in quanto rimborso di sole spese documentate; oppure
 - b. quando la distribuzione sia imposta per legge; oppure
 - c. quando sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
- c.5 L'associazione opera nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 del suddetto Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460, adempiendo ai seguenti aspetti:
- a. lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili;
 - b. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - c. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
 - d. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - e. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
 - f. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - g. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 - h. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - i. l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

ISCRIZIONE ED ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

(Forme di associazione e adesione)

- c.1 L'associazione è aperta a tutte le persone, senza alcun tipo di discriminazione causata, fra gli altri motivi possibili, da convinzioni politiche, religiose, etiche o di qualunque altro tipo, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla nazionalità, dall'orientamento sessuale, dall'età.
- c.2 Tutte le socie e tutti i soci partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto o, sulla base di situazioni d'incompatibilità con cariche ed incarichi pubblici, dal Regolamento Interno.
- c.3 Sono "socie amiche o soci amici" le persone fisiche che accettano i principi, i fini, i metodi e le regole del movimento, cui contribuiscono attraverso il versamento di una quota associativa.

- c.4 Sono "socie attive e soci attivi" le persone fisiche di almeno quattordici anni che, oltre a quanto previsto al comma 3, prestano attività di volontariato nell'associazione.
- c.5 Le socie e i soci sono ordinari e sostenitori, secondo la quota associativa versata, come stabilito dal Comitato Direttivo. Altre categorie di socie e soci possono essere stabilite dal Comitato Direttivo. Tali distinzioni non incidono in alcun modo sull'esercizio dei diritti associativi.
- c.6 Enti o associazioni possono aderire come affiliati alla Sezione Italiana di Amnesty International, senza diritto di voto nelle istanze decisionali del movimento, nelle forme stabilite dal regolamento interno, a parziale limitazione del comma 1, per la tutela dei principi di cui all'art. 1, c. 4.

Articolo 7

(Durata dell'iscrizione)

- c.1 L'iscrizione è valida per un periodo di dodici mesi ed è rinnovabile anche in forma pluriennale.
- c.2 Lo stato di socia o socio si perde o con le dimissioni scritte o con l'espulsione o con il mancato pagamento della quota associativa alla scadenza dell'iscrizione.

Articolo 8

(Sanzioni, sospensione, espulsione del/della socio/a)

- c.1 La socia o il socio che svolga attività contraria alle finalità dell'associazione ovvero violi lo Statuto internazionale o nazionale, ovvero non si attenga alle decisioni degli organi statutari è passibile, secondo la gravità del caso, delle sanzioni dell'ammonizione scritto, della sospensione dall'attività associativa fino a ventiquattro mesi, dell'espulsione per un massimo di cinque anni. La riammissione viene decisa dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.
- c.2 La sanzione viene comminata dal Collegio dei Probiviri.
- c.3 La socia o il socio al quale sia stata comminata una sanzione può ricorrere al Collegio dei Garanti, che decide utilizzando le procedure indicate dal Regolamento Interno.
- c.4 La socia o il socio colpita/o da provvedimento definitivo di sospensione disciplinare decade automaticamente dalla carica od incarico eventualmente ricoperti a livello nazionale, circostrizionale o di gruppo.
- c.5 La socia o il socio colpita/o dai provvedimenti di sospensione od espulsione non può essere eletta/o ad alcuna carica per i successivi ventiquattro mesi.

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

(Articolazioni territoriali dell'associazione)

- c.1 L'associazione si articola territorialmente in Gruppi Italia, Gruppi Giovani, Antenne e Circostrizioni.

Articolo 10

(Gruppo Italia: definizione e composizione)

- c.1 Il Gruppo Italia di Amnesty International:
 - a. è parte integrante dell'associazione, da essa inscindibile;
 - b. è denominato con numerazione progressiva "Italia....";
 - c. è formato da non meno di cinque socie o soci;
 - d. deve eleggere tra i propri membri un/una responsabile, un/una vice responsabile ed un/una tesoriere/tesoriera;

- e. deve fissare il proprio recapito;
 - f. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo.
- c.2 Il Gruppo Italia non è un organo collegiale; le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti alla deliberazione. In caso di parità prevale il voto del/della responsabile.

Articolo 11

(Compiti del Gruppo Italia)

- c.1 Il Gruppo Italia ha il compito di dare attuazione ai fini associativi nel proprio ambito locale, ma senza competenze territoriali esclusive, ed è tenuto nello svolgimento della propria attività al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere degli organi internazionali, nazionali e circoscrizionali.
- c.2 Il Gruppo Italia, in particolare:
- a. cura con opera continuativa, mediante le tecniche più opportune indicate dalle direttive internazionali, nazionali e circoscrizionali, i casi di vittime di violazioni dei diritti umani affidati ad esso;
 - b. partecipa alle campagne ed alle azioni promosse dal Segretariato Internazionale e dalla Sezione Italiana;
 - c. promuove la conoscenza e la diffusione nell'opinione pubblica dei principi, dei fini e dei metodi dell'associazione;
 - d. svolge operazioni di ricerca fondi a sostegno dell'associazione in ogni sua componente;
 - e. partecipa alla vita associativa della propria Circostrizione, collaborando al suo pieno funzionamento.
- c.3 Il Gruppo Italia è soggetto al controllo da parte degli organi associativi, e segnatamente la Circostrizione di appartenenza, secondo forme e modalità stabilite dal Regolamento Interno.
- c.4 Il Gruppo Italia è tenuto a presentare almeno annualmente alla propria Circostrizione una relazione sulla attività svolte.
- c.5 Al Gruppo Italia può essere riconosciuta una limitata rappresentanza giuridica esterna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sulla base di apposita delega ai sensi dell'art. 23, c. 2.

Articolo 12

(Formazione, costituzione e scioglimento del Gruppo Italia)

- c.1 Il Gruppo Italia viene riconosciuto dal Consiglio Circostrizionale, dopo un periodo di formazione a cura della Circostrizione, disciplinato dal Regolamento Interno. Del riconoscimento è data immediata comunicazione al Comitato Direttivo ed al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.
- c.2 Alla formazione di un nuovo Gruppo Italia non si applica l'art. 42, c. 3, lett. c).
- c.3 Lo scioglimento di un Gruppo Italia può essere disposto dal Consiglio Circostrizionale, secondo le procedure previste dal Regolamento Interno, in caso di impossibilità di funzionamento del Gruppo stesso o di violazione dell'ordinamento giuridico dell'associazione.
- c.4 Contro le decisioni del Consiglio Circostrizionale di cui ai commi precedenti, può essere presentato ricorso al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

Articolo 13

(Gruppo Italia: disposizioni finanziarie)

- c.1 Il Gruppo Italia non ha propria autonomia finanziaria: dispone dei fondi dell'associazione da esso raccolti in suo nome, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività; è tenuto a trasferire annualmente una parte di tali fondi nei conti centrali dell'associazione, secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo, acquisito il parere del Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.
- c.2 Il Regolamento Interno dispone circa gli obblighi contabili e di rendiconto del Gruppo Italia.
- c.3 In caso di scioglimento, le somme giacenti presso il Gruppo Italia – detratte tutte le spese – e le attrezzature vengono trasferite alla Circostrizione di appartenenza.

Articolo 14

(Gruppo Giovani: definizione e composizione)

- c.1 Il Gruppo Giovani di Amnesty International:
 - a. è parte integrante dell'associazione, da essa inscindibili;
 - b. è denominato con numerazione progressiva "Giovani...";
 - c. è formato da socie e soci di età compresa tra 14 e 25 anni, in numero non minore di cinque;
 - d. deve eleggere tra i propri membri un/una responsabile ed un/una referente per la gestione economica;
 - e. deve fissare il proprio recapito;
 - f. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo.
- c.2 Il Gruppo Giovani non è un organo collegiale; le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti alla deliberazione. In caso di parità prevale il voto del/della responsabile.

Articolo 15

(Compiti del Gruppo Giovan)

- c.1 Il Gruppo Giovani ha il compito di dare attuazione ai fini associativi nel proprio ambito locale, ma senza competenze territoriali esclusive, ed è tenuto nello svolgimento della propria attività al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere degli organi internazionali, nazionali e circostrizionali.
- c.2 Il Gruppo Giovani, in particolare:
 - a. può partecipare alle campagne ed alle azioni promosse dal Segretariato Internazionale e dalla Sezione Italiana;
 - b. promuove la conoscenza e la diffusione nell'opinione pubblica dei principi, dei fini e dei metodi dell'associazione;
 - c. può svolgere operazioni di ricerca fondi a sostegno dell'associazione;
 - d. partecipa alla vita associativa della propria Circostrizione, collaborando al suo pieno funzionamento.
- c.3 Il Gruppo Giovani è soggetto al controllo da parte degli organi associativi, segnatamente la Circostrizione di appartenenza, secondo forme e modalità stabilite dal Regolamento Interno.
- c.4 Il Gruppo Giovani è tenuto a presentare almeno annualmente alla propria Circostrizione una relazione delle attività svolte.

Articolo 16

(Formazione, costituzione e scioglimento del Gruppo Giovan)

- c.1 Il Gruppo Giovani viene riconosciuto dal Consiglio Circostrizionale, dopo un periodo di formazione a cura della Circostrizione di appartenenza, disciplinato dal Regolamento

Interno. Del riconoscimento è data immediata comunicazione al Comitato Direttivo e al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

- c.2 Alla formazione di un nuovo Gruppo Giovani non si applica l'art. 42, c. 3, lett. c).
- c.3 Lo scioglimento di un Gruppo Giovani può essere disposto dal Consiglio Circostrizionale, secondo le procedure previste dal Regolamento Interno, in caso di impossibilità di funzionamento del Gruppo stesso o di violazione dell'ordinamento giuridico dell'associazione.
- c.4 Contro le decisioni del Consiglio Circostrizionale di cui ai commi precedenti può essere presentato ricorso al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

Articolo 17

(Gruppo Giovani: disposizioni finanziarie)

- c.1 Il Gruppo Giovani non ha propria autonomia finanziaria: dispone dei fondi dell'associazione da esso raccolti in suo nome, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività.
- c.2 Il Gruppo Giovani non ha autonomia di rendiconto preventivo o consuntivo, ma è sottoposto alla diretta gestione finanziaria del/della Tesoriere/Tesoriera Circostrizionale ed ogni uscita o entrata ad essa relativa è parte integrante del rendiconto circostrizionale.

Articolo 18

(Antenna: definizione e composizione)

- c.1 L'Antenna:
 - a. è parte integrante dell'associazione, da essa inscindibile;
 - b. è denominata con numerazione progressiva a livello circostrizionale, ad esempio "LAZO1";
 - c. è formata da almeno 2 soci/e;
 - d. deve eleggere tra i propri membri un/a responsabile;
 - e. deve fissare il proprio recapito e renderlo pubblico;
 - f. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo;
 - g. è tenuta a presentare almeno annualmente alla propria Circostrizione una relazione delle attività svolte.
- c.2 L'Antenna non è un organo collegiale; le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti alla deliberazione. In caso di parità prevale il voto del responsabile.
- c.3 All'Antenna si applicano le disposizioni previste per i Gruppi Giovani negli artt. 15, 16 e 17 per quanto riguarda i compiti, la formazione, la costituzione, lo scioglimento, i controlli e le disposizioni finanziarie.

Articolo 19

(Circostrizione: definizione e compiti)

- c.1 La Circostrizione:
 - a. cura lo sviluppo, la formazione e l'assistenza per i Gruppi Italia, i Gruppi Giovani e le Antenne, nonché per le socie e i soci;
 - b. promuove e coordina l'attività a livello circostrizionale;
 - c. fa da collegamento tra gli organi e le strutture nazionali ed i Gruppi Italia, i Gruppi Giovani e le Antenne, rappresentando questi e le proprie socie e soci nei confronti degli organi nazionali;
 - d. promuove la conoscenza e la diffusione dei principi, fini e metodi di Amnesty International presso l'opinione pubblica;

- e. partecipa al finanziamento del movimento internazionale e della Sezione Italiana, di cui fa parte integrante;
 - f. rappresenta verso l'esterno la Sezione Italiana, limitatamente al proprio territorio e per mezzo del /della proprio/propria Responsabile;
 - g. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo.
- c.2 I criteri per la determinazione del numero, della delimitazione territoriale e dei requisiti minimi delle Circoscrizioni sono stabiliti dal Regolamento Interno.
- c.3 La Circoscrizione è soggetta al controllo da parte degli organi della Sezione Italiana, secondo forme e modalità stabilite dal Regolamento Interno.

Articolo 20

(Organi della Circoscrizione)

- c.1 Organi della Circoscrizione sono l'Assemblea Circoscrizionale, il Consiglio Circoscrizionale, il/la Responsabile Circoscrizionale, la Tesoriera/il Tesoriere Circoscrizionale.

Articolo 21

(Assemblea Circoscrizionale)

- c.1 L'Assemblea Circoscrizionale é costituita da tutte le socie e da tutti i soci della Circoscrizione e viene convocata dal/dalla Responsabile Circoscrizionale in via ordinaria ogni anno prima dell'Assemblea Generale, in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità, previa consultazione del Consiglio Circoscrizionale.
- c.2 Essa elegge i delegati e le delegate all'Assemblea Generale. Ogni due anni, elegge il/la Responsabile Circoscrizionale e, fra le socie e i soci competenti in materia, la Tesoriera/il Tesoriere Circoscrizionale. Può eleggere anche uno o più Vice Responsabili Circoscrizionali ed una Vice Tesoriera/un Vice Tesoriere.
- c.3 Essa approva il rendiconto consuntivo annuale della Circoscrizione, corredato dalla relazione della Tesoreria.
- c.4 Essa delibera sulle mozioni presentate all'Assemblea Generale, formulando indicazioni non vincolanti ai delegati di cui al comma 2.

Articolo 22

(Consiglio Circoscrizionale)

- c.1 I componenti del Consiglio Circoscrizionale sono:
- a. le/i titolari di cariche elette/i dalla Assemblea Circoscrizionale;
 - b. la/i responsabile/i di ciascun Gruppo Italia e Gruppo Giovani, anche se in formazione da almeno sei mesi, e di ciascuna Antenna, ovvero da altre/i socie/i da esse/i delegate/i;
 - c. le/i responsabili di attività circoscrizionali o altre/i socie/i da esse/i delegate/i all'interno dei limiti stabiliti dal Regolamento Interno della Sezione.
- c.2 Compiti del Consiglio Circoscrizionale sono, fra gli altri:
- a. riconoscere/sciogliere le articolazioni territoriali della Circoscrizione e regolare le forme di attivazione delle socie e dei soci non inseriti in strutture aggregative;
 - b. determinare il numero e la struttura dei servizi, degli incarichi e dei gruppi di lavoro circoscrizionali;
 - c. nominare, tra i soci e le socie della Circoscrizione, i/le responsabili di attività circoscrizionali;
 - d. approvare il rendiconto preventivo e la programmazione delle attività della Circoscrizione, che dovrà essere coerente con gli obiettivi previsti nel Piano Strategico Nazionale, e verificarne l'attuazione;

- e. esprimere pareri e orientamenti sulle questioni trattate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
- f. partecipare alla consultazione per l'elaborazione del documento della Sezione sulla programmazione operativa annuale;
- g. approfondire e dibattere le tematiche circostrizionali, nazionali ed internazionali del movimento.

Articolo 23

(Responsabile Circostrizionale)

- c.1 Il/la Responsabile Circostrizionale:
 - a. rappresenta la Sezione verso i terzi, essendogli conferiti i medesimi poteri di rappresentanza esterna e giuridica dell'associazione attribuiti al Presidente, nei limiti del territorio della Circostrizione: la sua elezione è certificata da apposita lettera sottoscritta dal/dalla Presidente della Sezione Italiana;
 - b. rappresenta la Circostrizione verso gli organi e le strutture nazionali.
- c.2 Il/la Responsabile Circostrizionale, ove lo ritenga opportuno, può delegare la rappresentanza giuridica esterna dell'associazione ai soci e alle socie della propria Circostrizione, e segnatamente ai/alle responsabili di gruppo, riguardo specifici negozi giuridici o categorie di negozi.

Articolo 24

(Tesoriera Circostrizionale)

- c.1 La Tesoriera/Il Tesoriere Circostrizionale:
 - a. ha l'incarico di amministrare i fondi della Circostrizione in conformità alla normativa interna, alle delibere del Consiglio Circostrizionale, ed agli indirizzi dell'Assemblea Circostrizionale;
 - b. redige il rendiconto preventivo, che sottopone all'approvazione del Consiglio Circostrizionale, ed il rendiconto consuntivo, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea Circostrizionale, secondo tempi e modalità disciplinati dal Regolamento Interno.

Articolo 25

(Circostrizione: disposizioni finanziarie)

- c.1 La Circostrizione non ha propria autonomia finanziaria, ancorché possa disporre di somme in giacenza: dispone dei fondi dell'associazione da essa raccolti in suo nome, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività.
- c.2 In caso di scioglimento, le somme giacenti e le attrezzature presenti vengono trasferite presso i Gruppi Italia della Circostrizione, se esistenti, altrimenti presso gli uffici centrali dell'associazione.

ORGANI E STRUTTURE NAZIONALI

Articolo 26

(Organi e strutture nazionali)

- c.1 Sono organi nazionali della Sezione Italiana:
 - a. l'Assemblea Generale;
 - b. il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
 - c. la/il Presidente;
 - d. il Comitato Direttivo;
 - e. la Tesoriera/il Tesoriere;

- f. il Collegio dei Probiviri;
 - g. il Collegio Sindacale;
 - h. il Collegio dei Garanti;
 - i. la Delegazione ICM.
- c.2 Sono strutture nazionali della Sezione Italiana:
- a. la direttrice/il direttore di Sezione;
 - b. i Comitati Consultivi;
 - c. i Coordinamenti.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 27

(Assemblea Generale: composizione e convocazione)

- c.1 L'Assemblea Generale è composta da:
- a. una delegata o un delegato per ogni Gruppo Italia, Gruppo Giovani e per ogni struttura di servizio;
 - b. quattro delegati/e per ogni Circostrizione;
 - c. le socie e i soci singoli presenti.
- Il voto del/della delegato/a vale venti; il voto della socia singola o del socio singolo vale uno.
- c.2 L'Assemblea Generale viene convocata dal/dalla Presidente della Sezione Italiana in via ordinaria ogni anno entro il mese di giugno, in via straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, sentiti il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali ed il Comitato Direttivo.
- c.3 L'Assemblea Generale in via straordinaria può essere convocata anche da un terzo delle Assemblee Circostrizionali o da un quarto del totale di Gruppi Italia e Gruppi Giovani.
- c.4 La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere inviata ai soci e alle socie almeno cinquanta giorni prima della data fissata, se ordinaria; trenta giorni prima, se straordinaria.
- c.5 L'Assemblea Generale è legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e delle delegate.

Articolo 28

(Assemblea Generale: poteri e compiti)

- c.1 L'Assemblea Generale della Sezione Italiana di Amnesty International:
- a. è organo supremo di espressione e controllo della volontà politica dell'associazione;
 - b. stabilisce la politica nazionale ed internazionale dell'associazione e ne verifica l'attuazione;
 - c. delibera sui contenuti del Piano Strategico Nazionale pluriennale;
 - d. delibera sulla relazione presentata dal Comitato Direttivo sullo stato e le attività della Sezione;
 - e. approva il bilancio consuntivo annuale, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, presentato dal Tesoriere Nazionale;
 - f. delibera sulle mozioni presentate all'ICM; le mozioni presentate dalla Sezione Italiana ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e non approvate vengono ritirate;
 - g. delibera sulle eventuali modifiche statutarie e su qualsiasi altro argomento le venga sottoposto.

- c.2 L'Assemblea Generale elegge ogni due anni, separatamente:
 - a. la/il Presidente;
 - b. la Tesoriera/il Tesoriere;
 - c. gli altri membri del Comitato Direttivo;
 - d. il Collegio dei Probiviri;
 - e. il Collegio Sindacale;
 - f. il Collegio dei Garanti.
- c.3 L'Assemblea Generale elegge annualmente la/il Presidente ed la/il Presidente aggiunto dell'Assemblea Generale successiva.
- c.4 L'Assemblea Generale elegge inoltre, nel rispetto delle scadenze stabilite dal movimento internazionale, i/le componenti della Delegazione ICM, fatti salvi gli artt. 31, c.1, lett. f); 34, c.4; e 36, c.1, lett. k).
- c.5 Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale è regolato secondo quanto previsto dal proprio Regolamento Permanente.

CONSIGLIO DEI RESPONSABILI CIRCOSCRIZIONALI

Articolo 29

(Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali: composizione e convocazione)

- c.1 Il Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali è composto dalle/dai Responsabili di ciascuna Circoscrizione;
- c.2 Il Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali elegge la/il propria/o Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, e uno/a o più Vice Presidenti, con il compito di supportare la/il Presidente.
- c.3 Il Consiglio è convocato in via ordinaria due volte l'anno ovvero in via straordinaria ogni qualvolta il/la Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero allorché ne venga fatta richiesta dal/dalla Presidente della Sezione o da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
- c.4 I/le Responsabili Circoscrizionali hanno facoltà di delegare in loro vece, alle riunioni del Consiglio, un/una Vice Responsabile ovvero altro socio o socia della Circoscrizione.
- c.5 Il/La Presidente, il Tesoriere/la Tesoriera, e gli altri membri del Comitato Direttivo possono assistere e prendere la parola alle riunioni del Consiglio.
- c.6 Il/la Direttore/Direttrice di Sezione, ovvero suo/sua delegato/a, partecipa alle riunioni del Consiglio.

Articolo 30

(Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali: poteri e compiti)

- c.1 Il Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali è l'organo di rappresentanza delle articolazioni territoriali della Sezione.
- c.2 Il Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali partecipa con funzioni consultive all'elaborazione della programmazione operativa annuale. A tal fine:
 - a. rende un parere, formulando proposte, sul documento di consultazione relativo alla programmazione operativa annuale;
 - b. riceve congiuntamente al Comitato Direttivo il documento di programmazione e bilancio, sul quale rende un parere. In caso detto parere non pervenga in tempo utile, esso s'intende favorevole.
- c.3 Il Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali:

- a. approva il Regolamento Interno, a maggioranza assoluta dei membri, congiuntamente al Comitato Direttivo come definito dall'art. 46, c.3;
- b. promuove e attiva in collaborazione con il Comitato Direttivo la formazione e l'aggiornamento, la crescita, lo sviluppo territoriale ed organizzativo delle Circostrizioni, avvalendosi di adeguate risorse e strumenti, in coerenza con le programmazioni nazionale e circostrizionali;
- c. promuove, favorisce e attiva la condivisione di esperienze tra le articolazioni territoriali;
- d. esamina le sollecitazioni pervenute dalle Circostrizioni, favorendo linee di condotta comuni, tenuto comunque conto delle risorse umane ed economiche, nonché delle esigenze territoriali delle singole Circostrizioni;
- e. favorisce il collegamento tra gli organi e le strutture nazionali e le articolazioni territoriali;
- f. svolge una funzione consultiva e propositiva nei confronti del Comitato Direttivo, con il quale si riunisce almeno una volta all'anno in seduta congiunta, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno;
- g. può esprimere valutazioni e formulare richieste di chiarimento sulle decisioni del Comitato Direttivo;
- h. integra la composizione del Comitato Direttivo, dei Collegi e della Delegazione ICM in caso di mancanza di candidati non eletti nell'ultima Assemblea Generale, ed elegge Presidente e/o Presidente Aggiunto/a dell'Assemblea Generale ove non si sia potuto procedere all'elezione per tali cariche, ovvero in caso di dimissioni;
- i. nomina i tre vicepresidenti e, ove necessario, i loro eventuali sostituti che, insieme al/alla Presidente e Presidente Aggiunto/a eletti/e dalla Assemblea Generale precedente, costituiranno il Comitato Preparatorio dell'Assemblea Generale;
- j. decide sui ricorsi di cui all'art. 12, c. 4;
- k. decide sulla riammissione dei soci e delle socie di cui all'art. 8, c.1.

PRESIDENTE

Articolo 31

(Presidente, Vice Presidenti)

- c.1 La/Il Presidente della Sezione Italiana:
 - a. ha la rappresentanza esterna e giuridica dell'associazione, e può delegarla;
 - b. esercita per conto dell'associazione i poteri direttivi e disciplinari nei confronti del Direttore di Sezione, tenendo costantemente informato il Comitato Direttivo e il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali, e sulla base delle indicazioni di questi organi;
 - c. convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo;
 - d. è garante della conformità dell'operato della Sezione Italiana al suo ordinamento giuridico;
 - e. convoca l'Assemblea Generale;
 - f. è membro di diritto della Delegazione ICM;
 - g. rappresenta la Sezione italiana nel Chairs Forum e nei rapporti con gli organi internazionali del movimento, ove non diversamente previsto.
- c.2 La/Il Presidente ha il potere di sospendere tutte le decisioni associative che ritenga in contrasto con l'ordinamento associativo, secondo le forme e le modalità stabilite dal Regolamento Interno.

- c.3 In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente le sue funzioni interne vengono esercitate collegialmente dai/dalle Vice Presidenti, mentre la rappresentanza esterna e giuridica è assunta dal /dalla Vice Presidente con la maggiore anzianità di iscrizione.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 32

(Comitato Direttivo: composizione e compiti)

- c.1 Il Comitato Direttivo è l'organo di governo della Sezione Italiana.
- c.2 Il Comitato Direttivo è costituito da nove membri:
- il/la Presidente di Sezione e il Tesoriere/la Tesoriera, quali membri di diritto;
 - sette componenti eletti dall'Assemblea Generale.
- c.3 La Direttrice/Il Direttore di Sezione partecipa con funzione consultive a tutte le riunioni del Comitato Direttivo.
- c.4 Il Comitato Direttivo elegge al suo interno nella sua prima riunione dopo l'Assemblea Generale uno o più Vice Presidenti e un/una Vice Tesoriere/Vice Tesoriera.
- c.5 Qualora uno dei componenti di cui al comma 2 sia impossibilitato a permanere in carica, la/il Presidente della Sezione ovvero i/le Vice Presidenti in caso di cessazione dalla carica di quest'ultimo, delibera l'ingresso nel Comitato del primo o della prima dei/delle non eletti/e; ove non vi siano più candidati o candidate disponibili, si applica l'art. 30, c.3, lett. h).
- c.6 Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del/della Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.
- c.7 Il Comitato Direttivo:
- amministra, gestisce e controlla le attività della Sezione quale organo di amministrazione competente su tutte le questioni non demandate ad altri organi;
 - consulta le articolazioni territoriali in merito alla programmazione operativa annuale e/o pluriennale secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
 - delibera sulla programmazione operativa annuale e/o pluriennale, tenuto conto della consultazione di cui alla lettera precedente e del parere formulato dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
 - delibera sul bilancio preventivo;
 - approva la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - adotta le linee guida e i protocolli nazionali;
 - delibera sulla politica generale di gestione del personale e concorda con il/la Direttore/Direttrice i criteri di valutazione del lavoro del Personale;
 - è competente per la nomina, la retribuzione e la valutazione e del/della Direttore/Direttrice di Sezione, nonché per la risoluzione del relativo contratto;
 - determina sulle quote associative ed i servizi alle socie e ai soci;
 - delibera su eventuali accordi di collaborazione nazionale con altri Enti e Associazioni;
 - delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi di non modico valore, come previsto dal Regolamento Interno;
 - delibera sull'alienazione e l'acquisto di eventuali beni immobili;
 - nomina, tra i medesimi/e componenti del Comitato Direttivo, le/i sostitute/i della/del Presidente e/o della/del Tesoriere della Sezione ove queste/i si trovino impossibilitate/i a partecipare alla Delegazione ICM;

- n. nomina, tra i membri del Personale, la/il sostituta/o della Direttrice/Direttore ove questi sia impossibilitata/o a partecipare alla Delegazione ICM, sentito/a il/la Direttore/Direttrice, salvo il caso in cui la sua carica sia vacante;
- o. può istituire strutture denominate Comitati Consultivi, sulle materie di propria competenza, definendone il mandato e l'eventuale durata. La composizione e il funzionamento di tali Comitati è disciplinata nel Regolamento Interno;
- p. può istituire, di concerto con il/la Direttore/Direttrice, strutture costituite da attivisti/e, denominate Gruppi di Lavoro, che collaborino con il Personale, definendone i compiti e l'eventuale durata. La composizione e il funzionamento di tali Gruppi è disciplinata nel Regolamento Interno;
- q. approva il Regolamento Interno, a maggioranza assoluta dei membri, congiuntamente al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali, come definito dall'art. 46, c. 3.

Articolo 33

(Comitati Consultivi: composizione e compiti)

- c.1 I Comitati Consultivi sono strutture della Sezione Italiana aventi funzione di studio, ricerca e consulenza in sostegno all'attività strategica del Comitato Direttivo.
- c.2 Sono istituiti dal Comitato Direttivo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.
- c.3 Sono costituiti da soci e socie della Sezione Italiana selezionati secondo meccanismi rispettosi dei principi della partecipazione e dell'accessibilità, disciplinati dal Regolamento Interno.
- c.4 Possono includere persone esperte non iscritte all'associazione.

TESORIERE

Articolo 34

(Tesoriere e Vice-Tesoriere: compiti)

- c.1 La Tesoriera/Il Tesoriere dell'associazione supervisiona la gestione dei fondi in conformità all'ordinamento interno dell'associazione e alle delibere degli organi nazionali.
- c.2 La Tesoriera/Il Tesoriere ha la responsabilità politica della redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo annuale, unitamente alla relazione sulla gestione, rappresentando adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, osservando in quanto applicabili i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni. Il bilancio consuntivo viene pubblicato sul notiziario nazionale nel primo numero successivo alla sua approvazione.
- c.3 Il Vice Tesoriere/la Vice Tesoriera collabora con il Tesoriere/la Tesoriera e lo/la sostituisce in caso di assenza.
- c.4 Il Tesoriere/la Tesoriera è membro di diritto della Delegazione ICM e mantiene per la Sezione i rapporti con il/la Tesoriere/a internazionale.

COORDINAMENTI

Articolo 35

(Coordinamenti)

- c.1 I Coordinamenti della Sezione Italiana sono gruppi di soci e socie istituiti e controllati dal Comitato Direttivo e coordinati in collaborazione con il/la Direttore/Direttrice.
- c.2 I Coordinamenti:
 - a. coordinano all'interno della Sezione Italiana il lavoro su aree geopolitiche o su temi specifici;

- b. forniscono servizi di assistenza e supporto all'azione dei soci e delle socie, delle articolazioni e degli organi associativi.

DIRETTORE DI SEZIONE E PERSONALE

Articolo 36

(Direttore/Direttrice di Sezione)

- c.1 La Direttrice/Il Direttore di Sezione è responsabile della struttura operativa ed esercita i poteri di gestione ordinaria delegate/gli dal Comitato Direttivo, ispirandosi ai principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. In particolare:
 - a. cura l'attuazione del Piano Strategico Nazionale, opportunamente destinando a questo scopo le risorse umane, finanziarie ed organizzative assegnategli/assegnatele;
 - b. supporta la/il Presidente nella rappresentanza esterna dell'associazione;
 - c. è responsabile dell'organizzazione, del proficuo andamento e della efficacia dei servizi amministrativi di tutti gli uffici sul territorio nazionale;
 - d. è responsabile dell'amministrazione dei fondi della Sezione ed ha la responsabilità tecnica della redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - e. cura i collegamenti tra il Personale e le articolazioni territoriali, gli organi e le strutture nazionali;
 - f. decide sulla disposizione e l'assunzione del Personale, nonché sull'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, nell'ambito delle direttive generali di cui all'art. 32, c. 7, lett. g), e delle previsioni di bilancio;
 - g. sottoscrive per conto dell'associazione tutti i contratti relativi all'assunzione di personale ed alla stipula di collaborazioni, con l'obbligo di informarne entro una settimana il Comitato Direttivo;
 - h. esercita per conto dell'associazione i poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro nei confronti del Personale;
 - i. risponde del proprio operato al Comitato Direttivo, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 31, c. 1, lett. b);
 - j. partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
 - k. è membro di diritto della Delegazione ICM;
 - l. rappresenta la Sezione nelle competenti sedi internazionali.
- c.2 L'incarico di Direttore/Direttrice di Sezione è retribuito dall'associazione.

Articolo 37

(Personale)

- c.1 Il Personale è costituito da coloro che, condividendo i principi, i fini e i metodi associativi, svolgono un'attività professionale a favore dell'associazione, percependo la relativa retribuzione.
- c.2 Al Personale compete l'implementazione tecnico-operativa delle decisioni politico-strategiche del movimento, nonché il supporto alle attività dei volontari e delle volontarie.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 38

(Collegio dei Probiviri)

- c.1 Il Collegio dei Probiviri è organo disciplinare della Sezione Italiana ai sensi dell'art. 8. Esso può essere adito da ogni socio e da ogni socia.
- c.2 I/le componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti/e nel numero di tre, più due supplenti, dall'Assemblea Generale, tra tutte le socie e tutti i soci che non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare durante la propria attività associativa.
- c.3 Nella riunione di insediamento il Collegio elegge il/la proprio/a Presidente.
- c.4 Il primo supplente a sostituire l'eventuale membro assente del Collegio è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si considera primo supplente la persona che ha maggiore anzianità di iscrizione e, in subordine, il più anziano/la più anziana d'età.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 39

(Collegio Sindacale)

- c.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile ai sensi del Codice civile.
- c.2 Il Collegio ha, fra i suoi obblighi, il compito di:
 - a. provvedere alla revisione del Bilancio Consuntivo, redigendone la Relazione di accompagnamento dello stesso;
 - b. presentare all'Assemblea Generale una relazione sulla situazione contabile e finanziaria della Sezione.
- c.3 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Generale fra socie e soci esperti in materia finanziaria e amministrativa iscritti al registro dei Revisori Legali; si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 38.

COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 40

(Collegio dei Garanti)

- c.1 Il Collegio dei Garanti è l'organo di controllo di legittimità della Sezione Italiana.
- c.2 Il Collegio ha il compito di:
 - a. verificare la conformità dell'operato della Sezione Italiana al suo ordinamento giuridico;
 - b. verificare la corretta attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale da parte del Consiglio dei Responsabili Circostrizionali e del Comitato Direttivo;
 - c. comunicare agli organi nazionali le decisioni che ritiene in contrasto con l'ordinamento associativo, proponendone la sospensione al Presidente;
 - d. decidere, in maniera vincolante per tutte le socie e tutti i soci, sulle questioni di interpretazione delle fonti dell'ordinamento interno;
 - e. presentare all'Assemblea Generale una relazione sull'attuazione delle deliberazioni della precedente sessione, comprensiva della valutazione in merito a tale attuazione;
 - f. esprimersi su eventuali ricorsi presentati nei confronti delle decisioni del Collegio dei Probiviri, come indicato dall'art. 8, c. 3;

- g. esprimere un parere non vincolante sulle mozioni di modifica del Regolamento Interno, di cui devono ricevere copia unitamente all'ordine del giorno del Comitato Direttivo in cui verranno discusse.
- c.3 Il Collegio dei Garanti è tenuto a seguire le riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.
- c.4 Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Generale fra tutte le socie e tutti i soci; si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 38.
- c.5 Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno.

DELEGAZIONE ICM

Articolo 41

(Delegazione ICM)

- c.1 La Delegazione ICM rappresenta la Sezione Italiana all'Assemblea Internazionale (International Council Meeting). La Delegazione ICM riceve dalle/dai proponenti le mozioni destinate all'ICM, le discute ed eventualmente ne decide la presentazione dopo averle emendate e/o accorpate; tali mozioni dovranno essere comunque discusse in Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. f).

CARICHE

Articolo 42

(Cariche: durata e requisiti)

- c.1 Sono cariche tutte le posizioni associative elettive pre-definite dal presente Statuto; sono incarichi tutte le nomine e tutte le posizioni non pre-definite, ancorché vengano designate da un organo collegiale mediante votazione palese.
- c.2 La durata del mandato delle cariche è biennale. Con l'eccezione della carica di membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, non è possibile ricoprire consecutivamente una stessa carica nazionale per più di tre mandati.
- c.3 Per essere eletti sono necessari i seguenti requisiti di iscrizione:
 - a. tre anni per le cariche di Proboviro e Garante;
 - b. due anni per le altre cariche nazionali;
 - c. un anno per le cariche circostrizionali e di Gruppo Italia e Gruppo Giovani, salvo gli artt. 12, c.2 e 16, c.2.
- c.4 Alla scadenza naturale del mandato la socia/il socio rimane in carica fino alla nuova elezione dell'organo competente.
- c.5 Per essere eletti/e alle cariche di componente di un Collegio o di componente del Comitato Direttivo o di Responsabile Circostrizionale è necessario essere maggiorenni.

Articolo 43

(Cariche: incompatibilità)

- c.1 Le cariche di Proboviro, Sindaco e Garante sono incompatibili con qualsiasi carica o incarico associativi all'interno della Sezione Italiana.
- c.2 La carica di Tesoriera/Tesoriere Circostrizionale è incompatibile con qualsiasi carica associativa all'interno della Sezione Italiana, salvo quello di delegata/o all'Assemblea Generale oppure delegato/delegata all'ICM.
- c.3 La carica di Presidente della Sezione e quella di Tesoriere/Tesoriera Nazionale e l'incarico di Direttore/Direttrice di Sezione sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico

nell'associazione e nel movimento internazionale, esclusi l'ICM e i comitati ed organi internazionali di cui facciano parte in virtù della carica.

- c.4 La carica di componente del Comitato Direttivo è incompatibile con la carica di Responsabile Circostrizionale.
- c.5 L'incarico di componente del Personale è incompatibile con qualsiasi carica all'interno della Sezione Italiana, esclusa la carica di delegato/a all'ICM.

VOTAZIONI

Articolo 44

(Votazioni e quorum)

- c.1 Le votazioni sulle cariche circostrizionali e nazionali devono avvenire a scrutinio segreto; gli incarichi sono assegnati con votazione palese.
- c.2 Le votazioni riguardanti l'elezione a una carica individuale avvengono a maggioranza assoluta ed eventuale ballottaggio tra i primi due.
- c.3 Le votazioni relative all'elezione di organi collegiali o di più delegati avvengono mediante espressione di un numero di preferenze pari a:
 - a. una, se il numero dei posti da ricoprire non è maggiore di tre;
 - b. due, se il numero dei posti da ricoprire è compreso fra quattro e otto;
 - c. tre, se il numero dei posti da ricoprire è uguale o maggiore di nove.
- c.4 Per la validità delle riunioni di un organo collegiale, esclusa l'Assemblea Circostrizionale, è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri.
- c.5 Le delibere sono approvate, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'organo collegiale presenti accreditati alla riunione. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente dell'organo o, in sua assenza, del/della componente con maggiore anzianità di iscrizione alla associazione.
- c.6 Le delibere dell'Assemblea Generale relative a modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quinti dei/delle delegati/e e soci/so-cie presenti accreditati/e.
- c.7 Le delibere dell'Assemblea Circostrizionale e del Consiglio Circostrizionale possono essere approvate a maggioranza semplice dei/delle presenti nei casi e con i limiti stabiliti dal Regolamento Interno.

MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 45

(Modifiche allo Statuto)

- c.1 Modifiche allo Statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 44, c. 6, salvo il caso di cui all'art. 4, c. 3.
- c.2 La proposta di modifica, redatta secondo quanto previsto dal Regolamento Permanente dell'Assemblea Generale, deve essere presentata almeno quattro mesi prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea Generale, al/alla Presidente dell'Assemblea Generale stessa, il quale la invia, corredata della relazione illustrativa, a tutte le socie e a tutti i soci, in allegato alla convocazione dell'Assemblea.
- c.3 Proposte di modifica possono essere anche presentate nel corso dell'Assemblea Generale, purché la loro presentazione sia appoggiata nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento Permanente dell'Assemblea.

Articolo 46

(Regolamento Interno)

- c.1 Il Regolamento Interno della Sezione Italiana:
 - a. prevede le disposizioni di attuazione del presente Statuto;
 - b. stabilisce procedure, tempi e modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali, degli organi nazionali e delle strutture di servizio della Sezione Italiana.
- c.2 Le modifiche al Regolamento interno sono istruite da un apposito Comitato consultivo permanente, composto da un numero variabile di componenti designati in maniera pari rispettivamente dal Comitato Direttivo e dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali. La Direttrice/il Direttore partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Comitato.
- c.3 Per essere valide le proposte di modifica devono essere approvate sia dal Comitato Direttivo che dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

SCIoglimento

Articolo 47
(Scioglimento)

- c.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei delegati e delegate e soci e socie presenti accreditati/e.
- c.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione, soddisfatti tutti i debiti e le responsabilità, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica secondo le decisioni dell'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente ed in conformità alle direttive del movimento internazionale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.